

**ECC.MO C.G.A.R.S. – PALERMO**

**Ricorso in appello**

Proposto da **Coco Vincenzo**, nato a Biancavilla (CT) il 08.03.1993 e residente in Castiglione di Sicilia (CT) alla via Castiglione n. 2 – Passopisciaro, C.F. CCOVCN9308A841Y, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Vitale (C.F. VTLGPP76P18C351N – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [giuseppe.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:giuseppe.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it) - fax 095.388763) ed elettivamente domiciliato in Catania al Corso Italia n. 226

**Contro**

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, in persona del Ministro *p.t.*;
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- **Commissione di concorso**, in persona del Presidente *p.t.*

**e nei confronti**

- **Caponnetto Orazio Fabio**

**Nonché**

- **Di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami**

**In impugnativa e per la riforma**

Previa sospensione dell'efficacia

- della **Sentenza n. 3488/2023**, pubblicata in data 22.11.2023, mai notificata, con che il T.A.R.S. Catania, II<sup>a</sup> sez. int., ha rigettato il ricorso principale ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti proposti dal Sig. Vincenzo Coco, volti a contestare il provvedimento di esclusione dal *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di n. 8 rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il profilo professionale di Operatore Qualificato Elettromeccanico par. 140”* e la graduatoria finale di merito.

### **Fatto**

Con Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 24 del 28.03.2017 la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea indicava *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di n. 8 rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il profilo professionale di Operatore Qualificato Elettromeccanico Par. 140 (Area Professionale 3<sup>a</sup> - Area operativa Manutenzione Impianti ed Officine – C.C.N.L. Autoferrotranvieri)”* **(All.1)**.

L'odierno appellante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Bando di concorso, entro il termine di scadenza provvedeva a presentare domanda di partecipazione.

Superata brillantemente la prova preselettiva – disposta ai sensi dell'art. 4 del bando – il Sig. Coco otteneva 9 punti nella prova pratica e 4 punti nella prova orale che, sommati ai 0,400 per i titoli posseduti, gli consentivano di raggiungere il punteggio finale di **13,400**.

Per effetto del superiore punteggio l'appellante si collocava utilmente all'interno della graduatoria di merito provvisoria, approvata dalla Commissione con Verbale n. 9 del 18.07.2018 **(All.2)**

Indi, con nota prot. n. 9268 del 23.07.2018, trasmessa a mezzo

Raccomandata A/R, il Responsabile del procedimento, in ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 6 del bando di concorso, invitava il Sig. Coco a voler produrre alla Commissione Esaminatrice la documentazione *<<giustificativa dei titoli dichiarati nonché dei requisiti di accesso al concorso di cui all'art. 2, ivi compresa l'esperienza lavorativa attestata, al fine di verificarne la veridicità>> (All.3).*

In data 01.08.2018 il Sig. Coco, giusta nota prot. n. 5052 **(All.4)**, trasmetteva la richiesta documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati in domanda nonché dei requisiti di ammissione, ivi compresa la dichiarazione resa dal proprio datore di lavoro attestante *“l'esperienza professionale di almeno dodici mesi nel settore delle lavorazioni e manutenzioni elettromeccaniche”.*

Con nota prot. n. 10581 del 04.09.2018 **(All.5)** il Responsabile del Procedimento, su espressa segnalazione della Commissione esaminatrice, invitava il Sig. Coco ad *<<integrare la documentazione relativa ai requisiti di accesso ... viste le discordanze in merito alla qualifica professionale (“bracciante agricolo stagionale” e “operaio qualificato”) riscontrate nella documentazione presentata come requisito di ammissione e di tale documentazione con la dichiarazione resa dal sig. Vincenzo Coco nato il 04.04.1935 (“manutentore di impianti elettromeccanici e mezzi agricoli”) si chiede di produrre lettera di assunzione o contratto di lavoro con la Ditta Coco Vincenzo>>.*

La superiore nota precisava che *<<Le integrazioni richieste possono essere soddisfatte mediante presentazione della lettera di assunzione, del contratto di lavoro o **di altra documentazione oggettiva che contenga***

**gli elementi richiesti. Non sono ammesse autocertificazioni da parte del candidato>>.**

Nel rispetto dei termini assegnatili il Sig. Coco, giusta nota prot. n. 5161 **(All.6)**, integrava la documentazione producendo: 1) Dichiarazione del datore di lavoro attestante l'esperienza professionale nel settore delle lavorazioni a manutenzioni elettromeccaniche; 2) Comunicazioni Obbligatorie Unificato UniLav relativa agli anni 2010-2016 contenenti *"gli elementi richiesti"* (natura dell'attività svolta e tipologia contrattuale di riferimento, denominazione e sede dell'impresa presso la quale l'attività era stata svolta, data di inizio e fine del periodo di attività).

Senonché, con nota prot. n. 14794 del 03.12.2018, il Responsabile del procedimento comunicava al Sig. Vincenzo Coco la sua esclusione dal Concorso pubblico *de quo* sulla base della decisione assunta dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 16.11.2018, secondo cui *"La documentazione prodotta dal candidato ed assunta al protocollo FCE 11142 del 17.09.2018 nulla aggiunge a quanto già presentato; il Candidato non ha tutt'ora presentato lettera di assunzione o contratto di lavoro o altra documentazione oggettiva che contenga i suddetti elementi>> **(All.7).***

A mezzo dello scrivente difensore il Sig. Coco, rilevata la illegittimità delle ragioni poste a sostegno del provvedimento di esclusione, invitava e diffidava la Commissione a voler procedere in autotutela all'annullamento dello stesso e, dunque, a riammetterlo in graduatoria **(All.8).**

A tal fine, in allegato alla superiore diffida, pur ritenendo la documentazione sin lì prodotta sufficiente a dimostrare il possesso dei

requisiti, si trasmettevano tutte le lettere di assunzione dell'appellante presso la Ditta Coco dal 2010 al 2016 **(All.9)**.

La superiore diffida, tuttavia, rimeneva inevasa ed in data 28.12.2018, giusta nota prot. n. 15851, veniva pubblicata e resa nota la graduatoria provvisoria di merito relativa al concorso *de quo*, all'interno della quale non si trovava collocato il Sig. Coco **(All.10)**.

Avverso i superiori provvedimenti insorgeva il Sig. Coco con ricorso notificato in data 28.01.2019.

Solo successivamente alla proposizione del suddetto giudizio la Commissione, così riscontrando la diffida del ricorrente, con nota prot. n. 14794 del 03.12.2018 confermava l'esclusione del sig. Coco **(All.11)** ed il successivo 31.01.2019 adottava la graduatoria di merito definitiva **(All.12)**.

Tali ultimi provvedimenti venivano gravati di impugnativa con ricorso per motivi aggiunti, notificati in data 06.02.2019, perché affetti da illegittimità propria nonché derivata.

Indi, con un secondo e con un terzo ricorso per motivi aggiunti si provvedeva ad avversare, rispettivamente, la nuova graduatoria finale di merito adottata in ottemperanza alle Sentenze del T.A.R.S. Catania n. 1804 e 1805 del 18.07.2019 **(All.13)** e l'ulteriore nuova graduatoria finale di merito adottata in ottemperanza alla Sentenza del C.G.A.R.S. n. 75/2020 **(All.14)**

Con Ordinanza n. 191/2019 Codesta Ecc.ma Sezione rigettava l'istanza cautelare avanzata *“ritenuto che, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso, allo stato non è configurabile alcun danno grave e*

*irreparabile poiché il bando in questione prevede la costituzione di otto rapporti di lavoro mentre il ricorrente, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, risulterebbe collocato alla posizione n. 17, inidonea a configurare alcun pregiudizio attuale in capo al ricorrente”.*

A distanza di quasi tre anni dall'approvazione dell'ultima graduatoria finale di merito, la FCE, con nota prot. n. 3197 del 21.03.2022, comunicava che <<con Delibera n. 27 del 14.03.2022 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria del concorso per Operatore qualificato elettromeccanico par. 140 **per dieci unità**, di cui otto nel settore tecnologie e due nel settore officina rotabili>> **(All.15)**.

Indi, per effetto dello scorrimento della graduatoria, con un primo Ordine di servizio n. 38 del 07.07.2022 la FCE disponeva l'assunzione in servizio di n. 7 unità **(All.16)** e con successivo Ordine di servizio n. 62 del 26.10.2022 l'assunzione di ulteriori n. 2 soggetti **(All.17)**, rimanendo a quel punto non coperto un solo posto in organico.

*Rebus sic stantibus*, sussistendo il presupposto del danno grave ed irreparabile, con Istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., notificata in data 08.11.2022 e depositata il successivo 23.11.2022, il Sig. Coco chiedeva al T.A.R. l'ottenimento di un pronunciamento cautelare che inibisse ai provvedimenti avversati la produzione di ulteriori effetti lesivi determinati e determinabili dalla non interrotta efficacia degli stessi.

In esito alla camera di consiglio del 12.01.2023, fissata ai fini della trattazione dell'istanza presentata, il T.A.R., con Ordinanza n.37/2023, osservato che *“l'udienza di merito è prevista per la data del 20 aprile 2023, come rappresentato al difensore di parte ricorrente già con comunicazione*

*di cortesia del 16 novembre 2022”, rigettava la domanda cautelare e, con il medesimo provvedimento, disponeva che “il ricorrente integri il contraddittorio mediante notifica del ricorso a tutti i soggetti collocati nell’ultima graduatoria finale di merito” all’uopo autorizzando “la notifica per pubblici proclami, come richiesto dal difensore di parte ricorrente nell’odierna camera di consiglio”.*

Regolarmente effettuata, nei modi e nei termini disposti dal T.A.R., la notifica per pubblici proclami **(All.18)**, l’FCE, con nota prot. n. 1754/2023, ne attestava l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale **(All.19)**.

Indi, celebratasi l’udienza di merito in data 09.11.2023 (fissata a seguito del rinvio della precedente del 20.04.2023), il T.A.R.S. Catania, con Sentenza n. 3488/2023, oggetto della presente impugnativa, rigettava il ricorsi principale ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti **(All.20)**

Il superiore pronunciamento si palesa gravemente erroneo e fortemente lesivo delle ragioni di parte appellante e, come tale, merita di essere riformato per le seguenti ragioni in

### **Diritto**

Ha errato il Primo Decidente allorché, a sostegno della propria statuizione di rigetto del ricorso di primo grado, ha ritenuto che <<correttamente l’Amministrazione intimata ha ritenuto non idonea a comprovare il possesso del requisito la dichiarazione del 19/04/2017 del datore di lavoro>> e ciò perché <<come risulta evidente a contrario dalla esclusione della possibilità di ricorso ad autocertificazioni, la qualificazione della documentazione da presentare come “oggettiva” presuppone

*(quantomeno) la possibilità di un riscontro esterno sui dati dichiarati ... omissis ... Al contrario, la dichiarazione del 19/04/2017 del datore di lavoro del ricorrente rimane un fatto di (mera) scienza privata di un terzo, non un dato “oggettivo”, quindi un documento più vicino alla (non ammessa) autocertificazione che alla documentazione richiesta dall’Amministrazione e contenutisticamente inidonea a dimostrare il possesso del requisito della “esperienza professionale di almeno dodici mesi nel settore delle lavorazioni e manutenzioni elettromeccaniche”>>.*

In sostanza, secondo il Primo Decidente, la <<dichiarazione>> resa dal datore di lavoro ed attestante l’esperienza professionale del Coco, odierno appellante, non rappresenterebbe un dato “oggettivo” idoneo a dimostrare il possesso del requisito perché, a suo dire, assimilabile ad una <<autocertificazione>> e, come tale, non ammessa.

Nulla di più errato!

**1.** In via assolutamente preliminare non può non evidenziarsi come la motivazione addotta dal T.A.R. rappresenti, di fatto, una non consentita postuma integrazione delle ragioni addotte dalla FCE a sostegno del provvedimento di esclusione della odierna parte appellante.

Ed invero, con la nota prot. n. 10581 del 04.09.2018 con che si richiedeva al Coco di “integrare la documentazione dei requisiti di accesso” la FCE si limitava a rilevarne la necessità “viste le discordanze in merito alla qualifica professionale ... riscontrate nella documentazione presentata come requisito di ammissione e di tale documentazione con la dichiarazione resa dal Sig. Vincenzo Coco nato il 04.04.1935 ...” (cfr., all.5).



Nessuna contestazione, all'evidenza, in punto di mancanza di <<oggettività>> della dichiarazione resa dal datore di lavoro, che pure in quella fase sarebbe stato possibile sanare mediante ricorso al soccorso istruttorio.

Né un tale carenza è stata rilevata successivamente nel provvedimento di esclusione, ove la FCE adduce quale motivazione esclusivamente che *“La documentazione prodotta dal Candidato e assunta al protocollo FCE 11142 del 17.09.2018 nulla aggiunge a quanto già presentato” (cfr., all.7).*

Mai nessun riferimento, quindi, nelle consentite sedi, alla <<dichiarazione>> del datore di lavoro ed alla sua eventuale <<inidoneità a dimostrare il requisito della “esperienza professionale di almeno dodici mesi nel settore delle lavorazioni e manutenzioni elettromeccaniche”>>.

Ecco che, a parere di chi scrive, la motivazione addotta in Sentenza dal Primo Decidente a sostegno del provvedimento di rigetto configura una non consentita integrazione delle (diverse, e comunque erronee) ragioni addotte dalla FCE a sostegno della determinazione di esclusione del Sig. Coco.

Dal che la necessità di riforma dell'impugnata Sentenza.

2. In ogni caso, e senza recesso alcuno, l'addotta motivazione è, all'evidenza, erronea e priva di qualunque supporto giuridico-fattuale.

Valga il vero!

*Ut supra* già evidenziato, il T.A.R., al fine di sostenere la propria statuizione di rigetto, giunge ad affermare che <<A giudizio del Collegio correttamente l'Amministrazione intimata ha ritenuto non idonea a comprovare il possesso del requisito la dichiarazione del 19.04.2017 del

*datore di lavoro>> la quale – continua il Primo Decidente – << ... rimane un fatto di (mera) scienza privata di un terzo, non un dato “oggettivo”, quindi un documento più vicino alla (non ammessa) autocertificazione che alla documentazione richiesta dall’Amministrazione e contenutisticamente inidonea a dimostrare il possesso del requisito della “esperienza professionale di almeno dodici mesi nel settore delle lavorazioni e manutenzioni elettromeccaniche”>>.*

Ora, a parere di chi scrive, ritenere priva di <<oggettività> la dichiarazione resa dal datore di lavoro e, addirittura, assimilarla ad una <<autocertificazione>> è tesi assolutamente erronea che, in quanto tale, merita di essere sconfessata.

Ed invero, la dichiarazione del datore di lavoro comprovante l’esperienza professionale del lavoratore (e, nella specie, la “tipologia” di mansioni svolte) è, all’evidenza, atto proveniente da un soggetto terzo e diverso rispetto al lavoratore e, come tale, dotata di quella “oggettività” sufficiente ed idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto.

È, d’altra parte, prassi comune che, ai fini dell’instaurando nuovo rapporto di lavoro, qualunque lavoratore possa dimostrare la propria esperienza lavorativa pregressa anche a mezzo della dichiarazione resa dal precedente datore di lavoro.

D’altronde, la stessa FCE, con la nota prot. n. 10581/2018 di richiesta di integrazione documentale, precisava esclusivamente che *“Non sono ammesse autocertificazioni **da parte del candidato**”*.

Nessuna limitazione e/o divieto, giustamente, acchè l'esperienza lavorativa venisse provata mediante dichiarazione proveniente dal datore di lavoro precedente!

Peraltro, ai fini della dimostrazione del requisito dell'esperienza, il Coco, oltre alla <<dichiarazione del datore di lavoro>>, aveva provveduto a trasmettere tutte le "Comunicazioni Obbligatorie Unificato UniLav" dal 2010 al 2016, attestanti la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato (**cfr., all.4**), nonché copia di tutte le lettere di assunzione dal 2010 al 2016 (**cfr., all.9**).

Documentazione, la superiore, ampiamente soddisfattiva ai fini della dimostrazione dei requisiti di specificità richiesti dal bando di gara, ed in particolare: **1)** della natura dell'attività svolta e la tipologia contrattuale di riferimento; **2)** della denominazione e la sede dell'impresa presso cui l'attività era stata svolta; **3)** della data di inizio e fine del periodo di attività.

E valga il vero!

L'art. 2 del Bando di concorso, rubricato *"Requisiti per l'ammissione"*, richiedeva, a pena di esclusione, il possesso della <<*esperienza professionale di almeno dodici mesi nel settore delle lavorazioni e manutenzioni elettromeccaniche ...*>>.

Il successivo art. 6, *"Approvazione della graduatoria"*, precisava che <<*Per i candidati utilmente collocati fino al trentesimo posto, la Commissione procederà a richiedere agli stessi la produzione di idonea documentazione giustificativa dei titoli dichiarati, nonché dei requisiti di accesso al concorso di cui all'art. 2, ivi compresa l'esperienza lavorativa attestata, al fine di*

verificarne la veridicità. L'esperienza lavorativa dovrà essere comprovata a mezzo idonea documentazione attestante la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo (estratto contributivo o documentazione equivalente)>>.

Requisiti, *ut supra* riferito, ampiamente dimostrati.

Ed invero, nella fattispecie *de qua*, il Sig. Coco ha dimostrato, mediante la dichiarazione resa dal suo datore di lavoro – documentazione “oggettiva” perché proveniente da un soggetto terzo e, come tale, soggetto ad eventuali sanzioni penali per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci – l'esperienza acquisita come <<manutentore di impianti elettromeccanici>> e, dunque, il totale soddisfacimento di quella “esperienza professionale” richiesta dal bando.

Esperienza di lavoro subordinato, peraltro, comprovata mercè il deposito delle Comunicazioni UniLav, documentazione pienamente rispettosa delle previsioni del bando che, tra quelle all'uopo idonee, indicava lo “estratto contributivo”.

Né vale a smentire la superiore circostanza la motivazione addotta dalla FCE – e fatta propria dal Primo Decidente – secondo cui si rintraccerebbe nella documentazione allegata una “discordanza” tra quanto dichiarato in sede di domanda e quanto poi documentato, atteso che in entrambi i casi risulta chiara la qualifica del Sig. Coco di “operaio qualificato” e la conseguente esperienza come <<manutentore di impianti elettromeccanici>>, requisito di accesso richiesto dal Bando di concorso.

Tanto più che dalla interpretazione letterale dell'art. 2 del bando (“Requisiti di ammissione”) risulta evidente che la scelta dall'espressione

*“esperienza professionale”, e non della più specifica espressione “esperienza lavorativa”, è nel senso di una voluntas tutt’altro che restrittiva e, anzi, più inclusiva ed estensiva.*

In argomento, e relativamente al medesimo concorso, Codesto Ecc.mo Consiglio ha già avuto modo di pronunciarsi affermando che *“... ed in questo caso la suddetta esperienza dovrà essere certificata nelle forme di cui all’art. 6 del bando (idonea documentazione attestante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo [estratto contributivo o documentazione equivalente])”,* precisando che *“L’esperienza richiesta è certamente presente nel caso in cui i partecipanti hanno svolto un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (ai sensi di quanto indicato dall’art. 6 del bando)”* **(C.G.A.R.S., 16 maggio 2022, n. 583; C.G.A.R.S., 28 gennaio 2020, n. 75).**

Il pieno rispetto da parte del Sig. Coco delle disposizioni dettate dal bando di concorso in punto di dimostrazione del possesso dei requisiti assevera l’illegittimità dei provvedimenti avversati e, conseguentemente, l’erroneità della statuizione di primo grado che, per l’effetto, merita di essere riformata in sede di appello.

### **Istanza cautelare**

Acclarata, come sopra, la fondatezza della ragioni poste a sostegno del presente ricorso in appello, si passi ora a dimostrare la sussistenza del *periculum in mora*, necessario ai fini dell’ottenimento di un pronunciamento cautelare che inibisca all’impugnata Sentenza di continuare a produrre effetti lesivi nei confronti del Sig. Coco, odierno appellante.

Non può non evidenziarsi, infatti, come oggi, in conseguenza dell'evolversi dei fatti per come sopra rappresentati, dalla mancata sospensione del provvedimento avversato ne deriverebbe per l'appellante un sicuro danno, in termini professionali e non solo, concretizzantesi nella impossibilità per lo stesso di poter accedere ad un posto di lavoro per il quale è all'evidenza in possesso dei richiesti requisiti.

Ed invero, a seguito dell'approvazione dello scorrimento della graduatoria del concorso *de quo* per n. 10 unità (**cfr., all.15**), la FCE ha già provveduto all'assunzione in servizio di n. 9 soggetti (**cfr., all.16-17**) – alcuni dei quali, peraltro, in possesso di un punteggio finale inferiore a quello ottenuto dal Sig. Coco (pari a 13,400) – con la conseguenza che, rimanendo ad oggi un solo posto a disposizione, solo l'accoglimento della invocata tutela cautelare consentirebbe all'appellante, in possesso di un punteggio utile, di veder soddisfatto il proprio diritto di assunzione.

Diversamente, una trattazione nel merito in là nel tempo, seppur con esito positivo, determinerebbe il concreto rischio per l'appellante di non ottenere il pieno soddisfacimento di quella tutela per cui oggi agisce.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il Sig. **Coco Vincenzo**, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

### **Conclusioni**

Voglia l'Ecc.mo C.G.A.R.S. adito, *contrariis reiectis*, **accogliere** l'istanza cautelare avanzata perché provvista dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* indi, decidendo nel merito, **accogliere** il presente ricorso in appello e, per l'effetto, **annullare e/o riformare** la Sentenza n.

3488/2023 resa dal T.A.R.S. Catania, II^ sez. int.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede sin d'ora la distrazione in favore dello scrivente difensore.

Ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo si dichiara che l'appellante è titolare di un reddito imponibile, compreso quello dei familiari conviventi, non superiore ad € 38.514,03 e, pertanto, il presente giudizio ne è del tutto esente.

Catania-Palermo, 16.04.2024

Avv. Giuseppe Vitale